

(N. 56)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 4 agosto 1948 (V. Stampato N. 79-Urgenza)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO

IL 4 AGOSTO 1948

Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo e dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 480, si applicano anche per il trimestre luglio-settembre 1948.

Art. 2.

L'importo dell'indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima

categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI